

VIVISEZIONE

La recente sentenza n. 166/2004 della Corte Costituzionale

di **Leonardo Filippucci**
Avvocato in Macerata

Regioni & Ambiente

Con la recente sentenza n. 166 depositata in data 11 giugno 2004⁽¹⁾, la Corte Costituzionale è intervenuta sulla mai sopita questione dell'utilizzo di animali a fini sperimentali, dichiarando costituzionalmente illegittimi gli articoli 2, 3 e 4 della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna 1° agosto 2002, n. 20 (Norme contro la vivisezione), in base ai quali:

- veniva vietato, nel territorio della Regione Emilia-Romagna, l'allevamento, l'utilizzo e la cessione a qualsiasi titolo di cani e gatti a fini di sperimentazione (art. 2, comma 1);
- veniva altresì vietata la vivisezione a scopo didattico su tutti gli animali, salvo i casi autorizzati nell'ambito di appositi accordi stipulati dalla Regione Emilia-Romagna con Università ed Istituti scientifici (art. 2, comma 2);
- venivano previste sanzioni amministrative pecuniarie per chiunque violasse tali divieti, oltre alla confisca obbligatoria degli animali (art. 3);
- venivano contemplate, in relazione ai predetti divieti, specifiche funzioni di vigilanza e controllo (art. 4).

Come noto, l'utilizzo degli animali a fini sperimentali o ad altri fini scientifici è regolamentato, a livello nazionale, dal D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116, il quale, nel dare attuazione alla Direttiva 86/609/CEE, si prefigge esplicitamente lo scopo di disciplinare la protezione degli animali utilizzati a detti fini (art. 1).

Nel perseguire tale scopo, il D. Lgs. n. 116/1992 dà attuazione a due fondamentali principi: il principio della necessaria e comprovata utilità dell'esperimento ed il principio della minore sofferenza per l'animale.

In particolare, il D. Lgs. n. 116/1992 stabilisce, tra l'altro, che:

- l'utilizzazione degli animali⁽²⁾ negli esperimenti è consentita solo per uno o più dei seguenti fini:

b) lo sviluppo, la produzione e le prove di qualità, di efficacia e di innocuità dei preparati farmaceutici, degli alimenti e di quelle altre sostanze o prodotti che servono:

- 1) per la profilassi, la diagnosi o la cura di malattie, di cattivi stati di salute o di altre anomalie o dei loro effetti sull'uomo, sugli animali o sulle piante;
- 2) per la valutazione, la rilevazione, il controllo o le modificazioni delle condizioni fisiologiche nell'uomo, negli animali o nelle piante;

c) la protezione dell'ambiente naturale nell'interesse della salute e del benessere dell'uomo e degli animali;

- gli esperimenti possono essere eseguiti soltanto quando, per ottenere il risultato ricercato, non sia possibile utilizzare altro metodo scientificamente valido, ragionevolmente e praticamente applicabile, che non implichi l'impiego di animali;

- tra più esperimenti debbono preferirsi:

- f) quelli che richiedono il minor numero di animali;
- g) quelli che implicano l'impiego di animali con il più basso sviluppo neurologico;
- h) quelli che causano meno dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli;
- i) quelli che offrono maggiori probabilità di risultati soddisfacenti;

- tutti gli esperimenti devono essere effettuati sotto anestesia generale o locale;

- un animale non può essere utilizzato più di una volta in esperimenti che comportano forti dolori, angoscia o sofferenze equivalenti;

- chiunque alleva, fornisce o utilizza animali da esperimento deve provvedere a che:



- a) gli animali siano tenuti in un ambiente che consenta una certa libertà di movimento e fruiscano di alimentazione, acqua e cure adeguate alla loro salute e al loro benessere;
 - b) sia ridotta al minimo qualsiasi limitazione alla possibilità di soddisfare ai bisogni fisiologici e comportamentali dell'animale;
 - c) siano effettuati controlli quotidiani per verificare le condizioni fisiche in cui gli animali sono allevati, tenuti o utilizzati;
 - d) un medico veterinario controlli il benessere e le condizioni di salute degli animali allo scopo di evitare danni durevoli, dolore, inutili sofferenze o angoscia;
 - e) siano adottate le misure dirette a correggere tempestivamente difetti o sofferenze eventualmente constatati;
- gli esperimenti devono essere effettuati in modo da evitare angoscia e sofferenza o dolore inutili agli animali;
 - sempreché sia compatibile con le finalità dell'esperimento, l'animale che, una volta passato l'effetto dell'anestesia, soffra molto deve essere trattato in tempo con degli analgesici o, se questo non è possibile, deve venire immediatamente ucciso con metodi umanitari;
 - è vietato eseguire sugli animali interventi che li rendano afoni ed è altresì vietato il commercio, l'acquisto e l'uso per esperimenti di animali resi afoni.

Tutto ciò oltre ad intuibili garanzie di natura burocratica ed amministrativa.

In tale contesto normativo, è intervenuta la sopra citata Legge Regionale n. 20/2002, con la quale la Regione Emilia-Romagna, intendendo porre ulteriori limiti e condizioni alla sperimentazione sugli animali, ha vietato, nel proprio territorio, l'allevamento, l'utilizzo e la cessione a qualsiasi titolo di cani e gatti a fini di sperimentazione, nonché la vivisezione a scopo didattico su tutti gli animali (salvo i casi autorizzati nell'ambito di appositi accordi stipulati dalla stessa Regione con Università ed Istituti scientifici).

Con ricorso proposto in via principale, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale della L.R. n. 20/2002, sostenendo, tra l'altro,



che la legge regionale censurata, incidendo sulle materie della ricerca scientifica e della tutela della salute (materie a legislazione concorrente), avrebbe ecceduto il limite dei principi fondamentali posti dalla legislazione nazionale (principi che, nel caso di specie, risulterebbero individuati dal D. Lgs. n. 116/1992).

A tale motivo di gravame, la Regione Emilia-Romagna ha replicato argomentando che la legge regionale impugnata, pur incidendo anche sulla materia della ricerca scientifica (senza peraltro violare i principi fondamentali contenuti nella legge statale), rientrerebbe in una materia concettualmente autonoma e distinta (e, in quanto tale, devoluta alla competenza residuale esclusiva delle Regioni), costituita dal "rapporto tra uomo e specie animali".

Con la sopra richiamata sentenza, la Corte Costituzionale ha ritenuto fondato il ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio e ha conseguentemente dichiarato costituzionalmente illegittimi gli articoli 2, 3 e 4 della L.R. n. 20/2002.

Nel motivare il proprio pronunciamento, la Corte ha anzitutto negato la possibilità di attribuire autonomia concettuale e normativa alla materia "rapporto tra uomo e specie animali". Ad avviso del giudice delle leggi, infatti, la stessa terminologia utilizzata dal legislatore regionale ("sperimentazione", "vivisezione a scopo didattico") renderebbe palese l'intenzione e la consapevolezza del medesimo di intervenire nell'ambito della materia "ricerca scientifica", seppure finalizzata al settore medico o alla didattica universitaria, e quindi nell'ambito di una materia di legislazione concorrente ai sensi dell'art. 117, comma 3 Cost. Inoltre, anche in base alla ripartizione delle competenze amministrative operata dal D. Lgs. n. 112/1998 anteriormente alla riforma del titolo V della Costituzione, la protezione e la tutela degli animali impiegati a fini scientifici e sperimentali ineriva alla materia "ricerca scientifica" (cfr. art. 125 D. Lgs. n. 112/1998).

Acclarato, dunque, che la L. R. n. 20/2002 si muove nell'ambito di una materia a legislazione concorrente, la Corte compie un successivo passo logico, affermando che le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 116/1992 costituiscono principio fondamentale e non possono, pertanto, essere derogate dalla legislazione regionale. Su tale punto, osserva la Corte:

La legislazione vigente quindi bilancia attentamente il doveroso rispetto verso gli animali sottoposti a sperimentazione e l'interesse collettivo alle attività di sperimentazione su di essi che sono ritenute indispensabili, sulla base delle attuali conoscenze di tipo scientifico, sia dall'ordinamento nazionale che dall'ordinamento comunitario (cfr. soprattutto l'art. 3 del D. Lgs. n. 116 del 1992 e l'art. 3 della direttiva 86/609/CEE). È noto che esistono anche opinioni contrarie ad ogni specie di sperimentazione animale, dal momento che si asserisce che queste sperimentazioni sarebbero in realtà inefficaci, ma si tratta di opinioni scientifiche finora largamente minoritarie e non recepite né dal legislatore nazionale, né da quello europeo (il quale, anzi, ha ancora di recente confermato ed integrato la disciplina di cui alla direttiva 86/609/CEE mediante la direttiva 2003/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2003 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 86/609/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a

fini sperimentali o ad altri fini specifici).

Da quanto detto emerge che, nell'ambito della materia "ricerca scientifica", l'esigenza di tener conto sia dello sviluppo della ricerca, che della massima tutela degli animali che possono essere coinvolti nelle sperimentazioni ha originato una serie di norme del D. Lgs. n. 116 del 1992, che costituiscono principio fondamentale in quanto esprimono il punto di equilibrio della sperimentazione; da ciò il divieto che possano essere sostanzialmente modificate ad opera dei legislatori regionali, riducendo ulteriormente la relativa libertà della ricerca scientifica o comprimendo l'attuale livello di tutela degli animali sottoponibili a sperimentazione (per considerazioni in parte analoghe, si vedano le sentenze di questa Corte n. 507 del 2003, n. 338 del 2003 e n. 282 del 2002).

In questo senso sono significativi di entrambi questi rischi gli stessi contenuti dell'art. 2 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 20 del 2002, poiché il primo comma vieta in assoluto l'allevamento, l'utilizzo e la cessione nel territorio regionale di cani e gatti a fini di sperimentazione, mentre il secondo comma sostituisce all'eccezionale autorizzazione ministeriale alla vivisezione a scopo didattico una diversa ed indeterminata autorizzazione.

Ineluttabile conseguenza dell'iter logico seguito dalla Corte è la finale declaratoria di illegittimità costituzionale dei divieti posti dalla legge regionale e del connesso sistema di vigilanza e sanzionatorio.

L'annotata sentenza appare condivisibile.

Infatti, quand'anche, nell'ambito delle materie contemplate dall'art. 117 della Costituzione, si volesse riconoscere auto-

nomia concettuale alla finalità di tutelare gli animali (non in quanto parte dell'ecosistema, bensì) in quanto esseri viventi dotati di propria sensibilità psico-fisica, tuttavia non potrebbe esservi dubbio sullo stretto rapporto che esiste tra tale materia e quella della ricerca scientifica, i cui principi fondamentali sono inderogabilmente stabiliti dalla legge statale.

Pertanto, pur ammettendo che le Regioni possano introdurre, per via legislativa, speciali forme di salvaguardia della sensibilità psico-fisica degli animali, va messo in chiaro che un siffatto esercizio della potestà legislativa regionale, qualora abbia riflessi in una delle materie espressamente attribuite alla competenza esclusiva o concorrente dello Stato, non può pregiudicare le prerogative di quest'ultimo.

Così, ad esempio, oltre all'ipotesi censurata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 166/2004, risulterebbe invasiva della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento penale l'ipotetica legge regionale che introducesse, all'interno del territorio di una singola Regione, una disciplina sul maltrattamento derogatoria rispetto a quella prevista dall'art. 727 del Codice Penale.

NOTE

⁽¹⁾ La sentenza può essere consultata, per esteso, nel sito *internet* ufficiale della Corte Costituzionale (www.cortecostituzionale.it).

⁽²⁾ Ai fini del D. Lgs. n. 116/1992, si intende per "animale" qualsiasi vertebrato vivo non umano, ivi comprese le forme larvali autonome capaci o non di riprodursi a esclusione di altre forme fetali o embrionali.



Asite[®]

la società
multiservizio
del Comune di Fermo

tel 0734.223495 | fax 0734.217259
www.asiteonline.it | e-mail: info@asiteonline.it

raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani e assimilati | raccolta differenziata rifiuti | servizio di spurgo | spazzamento | gestione calore | gestione illuminazione pubblica | gestione, manutenzione rete e distribuzione metano | trasporto pasti